

TI_GERICHTE 15.2000.90 vom 10. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.90

FR: TI_GERICHTE 15.2000.90 du 10 août 2000

IT: TI_GERICHTE 15.2000.90 del 10 agosto 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

I ricorsi 13 luglio 2000 dello _____ e della _____ sono entrambi diretti contro l'operato dell'UEF di Riviera nell'ambito di due differenti esecuzioni contro _____. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione dei due ricorsi. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta , Commentario alla LPR , Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 s.).

E. 2

Giusta l'art. 67 LEF la domanda di esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'Ufficio di esecuzione, indicando le generalità del creditore procedente e del suo eventuale rappresentante, le generalità dell'escusso e del suo eventuale rappresentante, l'ammontare del credito e il titolo su cui si fonda la pretesa (Sabine Kofmel Ehrenzeller , in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs , Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ss. ad art. 67). Se la domanda di esecuzione è viziata in modo rimediabile, il principio del divieto del formalismo eccessivo impone di dare la possibilità al creditore di riparare il vizio entro un termine adeguato (art. 32 cpv. 4 LEF; cfr. Francis Nordmann , in: op. cit. , n° 15 ad art. 32; DTF 118 III 12). Nell'eseguire il controllo formale di una domanda di esecuzione, l'Ufficio non può percepire tasse e spese, poiché alla materia torna applicabile esclusivamente l'art. 16 OTLEF, che prevede una tassa forfetaria - calcolata in funzione dell'ammontare del credito - per tutte le operazioni connesse al precetto esecutivo.

E. 3

Secondo dottrina e giurisprudenza la nozione di domicilio del debitore secondo l'art. 67 cpv. 1 cifra 2 LEF va intesa in senso largo quale indirizzo per la notificazione del precetto esecutivo. In linea di principio incombe al creditore reperire questo indirizzo; tuttavia nel caso in cui il creditore non sia in grado di oggettivamente reperire quest'informazione con gli usuali mezzi e facendo uso della diligenza necessaria, l'Ufficio è eccezionalmente tenuto ad esperire ulteriori ricerche, per poi passare alla notifica nelle forme edittali previste dall'art. 66 cpv. 4 LEF (Nordmann , in: op. cit. , n° 31 s. ad art. 67; DTF 112 III 6).

E. 4

b) Non è invece un formalismo eccessivo, pretendere che il creditore - che in precedenza ha dimostrato di conoscere l'indirizzo del debitore - indichi sempre l'indirizzo completo, nonostante le omissioni dell'Ufficio, poiché in ultima analisi la celerità dell'esecuzione da lui avviata dipenderà dalla sua precisione.

E. 5

In casu occorre rilevare che i creditori precedenti hanno in precedenza già avviato delle procedure esecutive contro il medesimo debitore, ottenendo alla fine entrambe un attestato di carenza beni. Pur non essendo necessario produrre tali atti, e supposto che gli stessi riportino unicamente il nome, il cognome e la località dell'escusso, non sarebbero stati sufficienti a supplire la carenza formale delle domande di esecuzioni, poiché notoriamente le creditrici dispongono di un archivio aggiornato degli indirizzi dei propri debitori. Se al contrario le creditrici non avessero disposto di tali archivi, si sarebbe dovuto procedere ai sensi del cons. 3. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto.

E. 6

A futura memoria, l'Ufficio si preoccuperà di allestire tutti i propri atti esecutivi, indicando sempre l'indirizzo completo dell'escusso, e se del caso indicando pure l'anno di nascita. In tal modo eviterà che le domande (di esecuzione o di proseguimento) fondate su un precedente atto esecutivo dell'Ufficio, debbano essere accolte, nonostante la carenza nell'indicazione dell'indirizzo per la notificazione.

E. 7

La domanda di esecuzione formalmente carente non va respinta ma retrocessa al creditore perché la completi sollecitamente: in tal caso gli effetti temporali sono riportati al momento dell'insinuazione carente.

E. 8

Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret-Sandoz , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire , vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF); richiamati gli art. 17, 20a, 32, 66, 67 LEF, art. 16, 61 e 62 OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorsi 13 luglio 2000 sono dichiarati congiunti. 2. Il ricorso

E. 13

luglio 2000 dello _____, è respinto. 3. Il ricorso 13 luglio 2000 della _____, è respinto. 4. Le domande d'esecuzione sono retrocesse ai creditori perché le completino entro dieci giorni. 5. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 6. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 7. Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.